REGOLAMENTO (CEE) N. 1590/92 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1992

che rettifica il regolamento (CEE) n. 1039/92 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/91 [2], in particolare l'articolo 17,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1039/92 della Commissione [3] ha soppresso la nota complementare NC n. 2 del capitolo 20; che tale nota reca la definizione di funghi coltivati; che, benché nella nomenclatura combinata siano stati inseriti, per i funghi, nuovi codici che non contengono più i termini « funghi coltivati », i vecchi codici restano in vigore fino alla fine del 1992; che occorre pertanto mantenere in vigore la nota complementare NC n. 2 del capitolo 20 fino al 31 dicembre 1992;

considerando che da una verifica è emerso un errore nei codici Taric riportati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1039/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1039/92, dopo il primo comma è inserita la frase seguente:

« Il punto 1 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993. »

2. Nell'allegato, le note in calce (1) e (2) sono sostituite dal seguente testo:

« (1) Codici Taric per il 1992: 0711 90 50 * 10 e 91

(2) Codici Taric per il 1992: 0711 90 50 * 14, 18, 92 e 99. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 28 aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1.
(3) GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 42.